

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA**

**ALL'ORDINANZA DEL 10.02.2025 n. 1104.2025 RESA DAL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI SEZIONE QUARTA NEL GIUDIZIO N.R.G.
6327/2024**

14

Il sottoscritto Avv. Renato Labriola (c.f. MRCLCU75H20F839K), in qualità di difensore **di Pellegrino Andrea** in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 1104.2025 del 10/02/2025 del TAR Campania Napoli Sezione Quarta, nell'ambito del giudizio R.G. 6327/2024

AVVISA CHE

l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale Per la Campania Napoli; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 6327/2024.

Con il ricorso R.G. 6327/2024 proposto da P.A.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t..

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Sottocommissione V di Teggiano del Concorso Indetto con D.M. 26 ottobre 2023,

Orsola Adriana Zannone, Deborah Buccino, Francesca Di Furia

E NEI CONFRONTI

DI Z.O.A., , in qualità di controinteressato ai sensi dell'art. 41 comma secondo del codice del processo amministrativo

D.B., in qualità di controinteressato ai sensi dell'art. 41 comma secondo del codice del processo amministrativo

F.D.F. in qualità di controinteressato ai sensi dell'art. 41 comma secondo del codice del processo amministrativo

è stato chiesto, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO

UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni

Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente,

nella graduatoria finale, con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0072337.14-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni

Campania e Puglia, nella parte in cui non inserisce il nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei posti riservati, con punti 35,5, avendo lo stesso svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche

statali;

- in parte qua, del provvedimento prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0_0_7_7_4_8_3_.0_2_-1_2_-2_0_2_4_, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)”, per le Regioni Campania e Puglia, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente, nella graduatoria finale, con punti 35,5, a seguito della mancata attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente come titolo di accesso

- DECLARATORIA Del diritto del Prof. P. A. ad ottenere:

l’attribuzione di punti 11 alla Laurea Magistrale indicata dal ricorrente come titolo di accesso;

la rivalutazione del punteggio complessivo del ricorrente da punti 229 a punti 240;

l’inserimento nella graduatoria finale del ricorrente con punti 240, con conseguente rivalutazione della posizione in graduatoria dello stesso;

comunque, l'inserimento del nominativo del ricorrente nella riserva del 30% dei

posti riservati a chi, come il ricorrente, ha svolto incarico annuale in 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali;

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 8 DEL D.M. N. 205/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DELL'ART. 8 E DELL'ART. 11 DEL D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO B DEL D.M. N. 205/2023 VIOLAZIONE DELL'ART 1 E DELL'ART. 3 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, CONTRADDITTORIETÀ E ABNORMITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CARENZA DI PRESUPPOSTI,

La valutazione operata dalla Commissione sui titoli del ricorrente è palesemente illegittima ed erronea. Infatti, i titoli di accesso dichiarati (Laurea Magistrale e Abilitazione), sui quali il ricorrente ha diritto alla valutazione e alla successiva attribuzione del relativo punteggio (11 punti), sono stati regolarmente inseriti in fase di Presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. In particolare, nella sezione "titoli di accesso" del modello di presentazione della domanda il ricorrente nel riquadro intitolato "tipo di titolo di studio ha espressamente indicato "LM-38-MAGISTRALE LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE", conseguito con una votazione di 107,00 il 01/03/2017, che gli dà diritto a un'attribuzione di 11 punti. Successivamente ha indicato i titoli congiunti, la classe di concorso di abilitazione e la votazione della stessa. Orbene, come l'Articolo 4 comma 1 (Requisiti di ammissione) del Bando (D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023)

espressamente stabilisce che : “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli: i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Pertanto, è incontestato e di cristallina evidenza che, usando il bando l'avverbio *congiuntamente*, i titoli di accesso da possedere sono sia la laurea magistrale e sia l'abilitazione, titoli entrambi in possesso del ricorrente all'atto della presentazione della domanda. L'inequivocabilità della suddetta prescrizione contenuta nel bando, si evidenzia anche dalla mancanza di congiunzioni disgiuntive come "o", "ovvero", "oppure" che avrebbero certamente escluso una delle due. E, comunque, anche a prescindere da quanto appena esposto, è innegabile che il ricorrente nell'apposita sezione del modulo di domanda abbia elencato come primo titolo di studio la Laurea Magistrale in “Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale”. Invece, in maniera del tutto erronea ed arbitraria ed in spregio sia alla normativa che ha indetto il concorso “de quo vertitur” e sia alla “lex specialis” regolante lo stesso, la Commissione ha valutato come titolo di accesso soltanto l'abilitazione previo superamento delle prove di concorso ordinario, peraltro già correttamente inserita (e valutata) come da tabella dei titoli valutabili sez. B.4.1 con punteggio 12.5, attribuendole come titolo di accesso invece il punteggio 4.5. È di cristallina evidenza che il non aver valutato la Laurea Magistrale come titolo di accesso al concorso per il ricorrente, ed aver considerato invece l'Abilitazione come tale, significa aver attribuito al ricorrente soltanto punti 4,5 anziché punti 11, cioè significa avergli tolto in maniera erronea ed arbitraria punti 6,5 Da quanto esposto, quindi, ne deriva che il punteggio finale del ricorrente non doveva essere di punti 229 ma di punti 235,5 che lo collocherebbero abbondantemente nella graduatoria

finale.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, CC. 9 E 10 DEL D.M. DEL 26/10/2023 N. 205. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 205/2023 VIOLAZIONE DELL'ART 1 E DELL'ART. 3 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, CONTRADDITTORIETÀ E ABNORMITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CARENZA DI PRESUPPOSTI,

Il DM 205/2023 e conseguentemente il bando di concorso prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno specifico. Il servizio caricato, ai fini della riserva, se prestato nella specifica classe di concorso/posto sostegno, verrà anche considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio. Infatti, come già detto, nella sezione dedicata ai servizi, specificatamente nelle informazioni fornite all'inizio, secondo punto dedicato alla riserva di posti, si indica che i servizi prestati su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello di partecipazione non concorreranno al punteggio dei titoli di servizio; di conseguenza, quelli specifici (uno sicuro in quanto richiesto anche per accedere alla riserva) saranno valutati (p. 2 per ciascun anno di servizio). Pertanto, la riserva del 30% dei posti è destinata non già a chi è in possesso dell'abilitazione, bensì a chi abbia svolto 3 degli ultimi 10 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali. Anche in questo caso il ricorrente è stato penalizzato perché egli è in possesso di tale requisito e non gli è stato riconosciuto alcun posto nel 30% della riserva che, con il punteggio correttamente assegnatogli (punti 235,5.) sarebbe sicuramente entrato in graduatoria

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il fumus si evince da quanto esposto in ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è palese! Se non si sospende “in parte qua il provvedimento impugnato, il ricorrente vede seriamente pregiudicata la possibilità, in caso di accoglimento del presente ricorso, di ottenere la cattedra per l’insegnamento che legittimamente gli spetta, in quanto i tempi di definizione nel merito dello stesso sono incompatibili con l’assegnazione delle cattedre. Pertanto si chiede un accoglimento della presente domanda di sospensione cautelare con inserimento con riserva del Pellegrino Andrea nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” per le Regioni Campania e Puglia, con punti 240 anziché con punti 229

AVVISA INOLTRE CHE

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. **6327/2024**) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sezione “Tar Campania - Napoli”,

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo; l’ordinanza n. 1104/2025 del 10/02/2025 del TAR Campania Napoli Sezione Quarta con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Campania Napoli Sezione Quarta:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del ricorso introduttivo Ordinanza n. 1104/2025 del 10/02/2025 del TAR Campania Napoli Sezione Quarta
- pubblicare sul proprio sito istituzionale che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla

pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si

confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

Napoli, lì 19/02/2025

Avv. Renato Labriola